

**STUDIO LEGALE**  
**FABIO DI CARA**  
**AVVOCATO**  
PIAZZA MADONNA DI PORTO SALVO 4  
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)  
TEL. E FAX 0942 – 751282  
PEC: AVV.FABIODICARA@PEC.IT

**TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex**

**art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della Sig.ra **MIANO CONCETTINA** nata a Messina il 17.09.1974 e residente in Mandanici (ME), Via S.S. Trinità n. 3, cod. fisc. MNICCT74P57F158V elettivamente domiciliata in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, c.f. DCRFPS73P02L042O, pec: (avv.fabiodicara@pec.it) che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto al presente atto sia materialmente che mediante strumento informatico con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica,

**Contro**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F.: 80018500829, Via G. Fattori, 60 90146 Palermo *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina (CF 98093490179, pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: 80005000833 Via S. Paolo Is. 361 - 98122 Messina uspme@postacert.istruzione.it ex lege domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina (CF 98093490179, pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it).

### **e nei confronti**

di tutti i docenti iscritti nella Graduatoria ad Esaurimento (GAE) – Graduatoria Provinciale definitiva per nomine a tempo determinato scuola infanzia, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta rispettivamente nella posizione 233 con punti 44,00, e nei confronti dei docenti iscritti nella G.P.S. fascia 1 e cioè tutti i docenti che in virtù del riconoscimento “*pleno iure*” della posizione e del punteggio della ricorrente sarebbero scavalcati nella graduatoria/assegnazione dalla ricorrente.

### **FATTO**

La ricorrente Miano Concettina è iscritta nelle graduatorie a esaurimento (GAE) – Graduatoria Provinciale Definitiva per nomine a tempo determinato scuola infanzia, con il **codice identificato ME/034488 alla posizione 233 con punteggio complessivo di punti 44,00 sin dall'anno 2002** (doc. 1).

In tale graduatoria sono iscritti i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, graduatoria stilata su base provinciale, aggiornata con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per gli effetti della legge 296 del 27 dicembre 2006, chiusa all'inserimento di nuovi aspiranti.

Per l'anno sc. 2021/2022 il Ministero ha dettato un sistema informatizzato e digitale per l'assegnazione delle classiche supplenze annuali.

In data 17.08.2021 con domanda prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.6248223 (doc. 2) la Sig.ra Miano Concettina presentava sulla piattaforma on line del MIUR domande per le supplenze docenti 2021/22 annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 59 del (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), che ha introdotto questa modalità anche per le immissioni in ruolo dei docenti, al fine di garantire la tempestiva nomina degli insegnanti in vista del nuovo anno scolastico.

Nell'istanza partecipazione alla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze docenti per l'a.s. 2021/2022, la ricorrente indicava le preferenze di sedi ed in particolare indicava: "PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI e/o FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE" sia con riferimento **all'insegnamento scuola infanzia (AAAA) e al sostegno scuola infanzia ADAA** per le seguenti sedi: 1) MEAA88600Q Istituto Comprensivo Taormina 1; 2) MEAA833007 Istituto Comprensivo Giardini Naxos; 3) MA83200B Istituto Comprensivo Roccalumera; 4) MEAA06000L Circolo Didattico Santa Teresa di Riva; 5) MEAA8AC002 Istituto Comprensivo Tremestieri; 6) Istituto Comprensivo Ali MEAA83700E; 7) Istituto comprensivo Giampileri MEAA84D00T; 8) MEAA889007 Istituto Comprensivo Santa Teresa; 9) MEAA85100R Istituto comprensivo Salvo D'Acquisto; 10) Comune di Francavilla di Sicilia; 11) Comune di Graniti; 12) Comune di Malvagna; 13) Comune

di Roccella Valdemone; 14) Comune Moio Alcantara; 15) Comune Motta Camastra; 16) MEAA88700G Scuola Enzo Drago.

In data 03.09.2021 l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina pubblicava il bollettino contenente l'indicazione dei docenti destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata (I turno, decreto prot. n. 22135 del 03.09.2021 e successivi decreti di rettifica e la ricorrente non veniva individuata quale destinataria di alcuna supplenza.

In data 05.10.2021, l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto prot. n. 251250 (doc. 3), pubblicava un ulteriore elenco/bollettino di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e le sedi assegnate (II turno) (doc. 4).

Detto bollettino veniva parzialmente rettificato con successivo decreto del 13.10.2021 (doc. 5).

Successivamente in data 25.10.2021 l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina pubblicava, con decreto prot. n. 26742 (doc. 6) un ulteriore elenco/bollettino di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) con le rispettive sedi assegnate (III turno) (doc. 7).

Ed infine, in data 12.11.2021 l'U.S.R. ambito Territoriale di Messina pubblicava un ultimo decreto prot. n. 28582 (doc. 8) a cui veniva allegato un ulteriore elenco/bollettino di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e relative sedi (IV turno) (doc. 9).

Ebbene, in tutti gli elenchi e gli aggiornamenti effettuati dall'U.S.R. ambito territoriale di Messina, **in maniera illegittima, la ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza neppure in esito al quarto turno di operazioni, nonostante alcune delle sedi (già scelte dalla ricorrente) siano state assegnate a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente.**

In particolare venivano illegittimamente assegnati gli incarichi presso:

- a) Ist. Compr. 2 Salvo D'Acquisto con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GAE n. 279 con punteggio 35 – Perdichezzi Domenica (II Decreto scorrimento del 05.10.2021);
- b) Ist. Compr. S. Margherita con incarico annuale assegnata alla posizione GAE n. 282 con punteggio 35 – Romano Rosalia (II Decreto scorrimento del 05.10.2021);
- c) Ist. Compr. 1 Foscolo Taormina con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GAE n. 285 con punteggio 35 – Smirolfo Donatella (II Decreto scorrimento del 05.10.2021);
- d) Ist. Compr. Tremestieri con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GAE n. 297 con punteggio 34 – Currò Gabriella (II Decreto scorrimento del 05.10.2021);
- e) Ist. Compr. 2 Salvo D'Acquisto con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GAE n. 308 con punteggio 352 – De Pasquale Francesca (II Decreto scorrimento del 05.10.2021);

**f)** Dir. Didatt. Santa Teresa di Riva con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GAE n. 477 con punteggio 19 – Trifilò Rosa (II Decreto scorrimento del 05.10.2021);

**g)** Dir. Didatt. Santa Teresa di Riva con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GAE n. 482 con punteggio 19 – Di Dio Emanuela (II Decreto scorrimento del 05.10.2021).

Con il IV decreto scorrimento graduatorie, venivano illegittimamente assegnati gli incarichi presso:

**h)** Ist. Compr. Roccalumera con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Fascia I Anastasi Maria Elena;

**i)** Ist. Compr. Giardini Naxos con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Fascia I Ciccone Maria;

**l)** Ist. Compr. 2 S. D'Acquisto con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Fascia I Tedesco Grazia;

**m)** Ist. Compr. Giardini Naxos con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Fascia I Scibilia Annalisa;

**n)** Ist. Compr. 2 S. D'Acquisto con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Fascia I Torre Antonina Lucia;

**o)** Ist. Compr. Giardini Naxos con incarico sino al termine delle attività didattiche assegnata alla posizione GPS Fascia I Casablanca Nunziata.

In data, 06.10.2021, la ricorrente inviava comunicazione via pec (doc. 10) all'U.S.R. ambito provinciale di Messina con la quale chiedeva chiarimenti in merito alla mancata assegnazione della cattedra Sostegno, considerato che la Sig.ra Miano era nella graduatoria G.A.E.

con un punteggio ampiamente superiore a quello con il quale erano state assegnate le cattedre di sostegno sopra indicate.

Tale richiesta di chiarimenti non veniva in alcun modo riscontrata tanto che in data 18.10.2021 (doc. 11) con ulteriore pec veniva formulato ricorso-reclamo anch'esso rimasto privo di ogni riscontro.

Tale “silenzio” da parte dell’Ente scolastico è la conferma che la Sig.ra Miano Concettina avrebbe avuto diritto ad occupare i posti assegnati con i contratti di supplenza annuali o fino alla fine delle attività didattiche in tutte le sedi di cui alla superiore narrativa, cosa di fatto illegittimamente negata dall’US.R. ambito provinciale di Messina, con gravissimo pregiudizio.

#### DIRITTO

**1) Violazione e falsa applicazione del D. M. n. 60/2020 di istituzione e disciplina delle graduatorie a scorrimento (GAE) e delle graduatorie provinciali GPS e di istituto di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, anche ove occorra in combinato disposto con la circolare Ministeriale prot. n. 25089/2021 del 06.08.2021, nella parte in cui afferma che: “Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Costituzione.**

**1A)** L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 prevede all’art. 2 comma 4 che: *“Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo. 2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto”.*

L’art. 2 comma 4 e seguenti della predetta O.M. 60/2020 elenca le tipologie di contratto a tempo determinato, la cui stipula è subordinata alla conclusione delle operazioni di immissioni in ruolo (ed anche, per quanto concerne specificatamente il corrente anno



scolastico, alla conclusione della procedura straordinaria prevista per l'a.s. 2021/2022 dall'art. 59 co. 4 del D.L. n. 73/2021), vale a dire:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Ed ancora prosegue l'art. 2 dell'O.M. 60/2020, con riferimento proprio ai posti vacanti: “**Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le Graduatorie ad Esaurimento GAE.** In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.

Ne discende, ai sensi della sopra richiamata normativa, che **i posti rimasti vacanti, vanno occupati con preferenza ai docenti iscritti nella G.A.E. (graduatoria ad esaurimento) ovviamente in base al posto/punteggio occupato nella graduatoria con riferimento agli istituti scolastici indicati come preferenza.**

Con la circolare prot. n. 25089/2021 del 06.08.2021 (doc. 12) il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, ha dettato le istruzioni operative per l'attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico in corso 2021/2022.

Tale circolare stabilisce che: *“gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, ed ancora: “L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.*

La circolare, ad ulteriore specificazione di quanto contenuto nell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, con riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, specifica che: *“Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, **sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE)**. In caso di esaurimento o incapacienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie*

*provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60".*

Nel caso di utilizzazione della G.A.E., l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente, nello specifico, il dirigente dell'U.S.R. ambito territoriale della Provincia di Messina.

**1B)** Orbene, nell'ambito delle operazioni svolte rispettivamente in data 05.10.2021 con decreto prot. n. 25150 rettificato in data 13.10.2021, in data 25.10.2021 con decreto prot. n. 26742 e da ultimo in data 12.11.2021 con decreto prot. n. 28582 l'U.S.R. ambito Territoriale di Messina, violava le superiori regole e, relativamente ai posti di sostegno della scuola dell'infanzia, assegnava le supplenze temporanee (fino alla cessazione delle lezioni) senza tener conto del punteggio e della posizione occupata dalla ricorrente.

In particolare, è accaduto che la Sig.ra Miano veniva ingiustamente, illegittimamente e illecitamente superata non solo da docenti che avevano un minor punteggio e una inferiore posizione nella graduatoria G.A.E., ma anche da docenti iscritti nella G.P.S. fascia 1.

Con la grave conseguenza che, **ad oggi, nonostante la ricorrente sia regolarmente iscritta nelle G.A.E. con un punteggio maggiore di molti docenti per la classe di concorso AAAA e AADA (comune e sostegno nella scuola dell'infanzia), nonostante ne avesse pieno diritto, con grave nocumento dal punto di vista**

**professionale ed economico, la stessa è stata esclusa dalle nomine per gli incarichi di supplenza legittimamente a lei spettanti.**

Non v'è dubbio che la ricorrente sia stata ingiustamente esclusa dal novero dei soggetti destinatari della proposta di stipula di contratti a tempo determinato di supplenza del 5 ottobre 2021 (II turno convocazioni del 05.10.2021), del 25.10.2021 (III turno convocazioni e da ultimo del 12.11.2021 (IV turno convocazioni).

La ricorrente, infatti, occupa la **posizione n. 233 della G.A.E. della provincia di Messina**, classe di concorso scuola infanzia AAAA e ADAA con attribuzione di 44,00 punti.

In esito alle operazioni del 5-13/10/2021, del 25.10.2021 e del 12.11.2021 i posti disponibili per la stipula dei contratti a tempo determinato fino al termine delle attività sono stati tutti assegnati, anche in sede di rettifica (v. decreto del 13.10.2021), a docenti occupanti posizione inferiore rispetto a quella della ricorrente e tutti con attribuzione di punti a partire da 35 sino a 19, a fronte del punteggio della Sig.ra Miano che è di 44,00 e da ultimo a docenti iscritti nelle graduatorie G.P.S. I e II fascia, graduatorie subordinate alla G.A.E. e a cui si può accedere solo dopo l'esaurimento di quest'ultima.

Si precisa che le supplenze assegnate riguardano posti liberi di istituzioni scolastiche prescelte dalla ricorrente in domanda.

Si tratta, in particolare delle seguenti:

	<b>SEDE DISPONIBILE</b>	<b>TIPOLOGIA DI POSTO</b>	<b>DOCENTE INDIVIDUATO</b>
<b>A</b>	Ist. Compr. 2 S. D'Acquisto	Termine attività didattiche	Perdichizzi Domenica GAE pos. 279 punti 35
<b>B</b>	Ist. Compr. S. Margherita	annuale	Romano Rosalia GAE pos. 282 punt. 35

**STUDIO LEGALE**  
**FABIO DI CARA**  
**AVVOCATO**  
**PIAZZA MADONNA DI PORTO SALVO 4**  
**98028 S. TERESA DI RIVA (ME)**  
**TEL. E FAX 0942 – 751282**  
**PEC: AVV.FABIODICARA@PEC.IT**

<b>C</b>	Ist. Compr. 1 Foscolo Taormina	Termine attività didattiche	Smiroldo Donatella GAE pos. 285 punt. 35
<b>D</b>	Ist. Compr. Tremestieri	Termine attività didattiche	Currò Gabriella GAE pos. 297 punt. 34
<b>E</b>	Ist. Compr. 2 S. D'Acquisto	Termine attività didattiche	De Pasquale Francesca GAE pos. 308 p. 352
<b>F</b>	Dir. Didattica S. Teresa di Riva	Termine attività didattiche	Trifulò Rosa GAE pos. 477 punt. 19
<b>G</b>	Dir. Didattica S. Teresa di Riva	Termine attività didattiche	Di Dio Emanuela GAE pos. 482 punt. 19
<b>H</b>	Ist. Compr. Roccalumera	Termine attività didattiche	Anastasi M. Elena GPI GPS fascia 1 Pos. 282 p. 70.5
<b>I</b>	Ist. Compr. Giardini Naxos	Termine attività didattiche	Ciccone Maria GPI - GPS Fascia 1 pos. 245 p. 80
<b>L</b>	Ist. Compr. 2 S. D'Acquisto	Termine attività didattiche	Tedesco Grazia GPI - GPS Fascia 1 pos. 20 p. 219
<b>M</b>	Ist. Compr. Giardini Naxos	Termine attività didattiche	Scibilia Annalisa GPI - GPS Fascia 1 pos. 320 p. 63
<b>N</b>	Ist. Compr. 2 S. D'Acquisto	Termine attività didattiche	Torre A. Lucia GPI - GPS Fascia 1 pos. 136 p. 116
<b>O</b>	Ist. Compr. Giardini Naxos	Termine attività didattiche	Casablanca Nunziata GPI - GPS Fascia 1 pos. 328 p. 61.5

**E' certo, pacifico e incontrovertibile che alla luce di quanto sopra dedotto e rilevato, una delle superiori supplenze doveva essere assegnata, senza ombra di dubbio alla docente Miano Concettina**, in quanto tutti i docenti individuati occupano posizioni inferiori nella G.A.E. oppure appartengo alla G.P.S. I e II fascia applicabile solo in caso di esaurimento della G.A.E..

**2) Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 in combinato disposto con la circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 06.08.2021. Erronea interpretazione.**

In via subordinata, qualora residuasse ancora dubbio sulla illegittima mancata assegnazione della cattedra alla odierna ricorrente, al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio si rileva quanto segue.

La Circolare del Ministero dell’Istruzione afferma che: *“La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”*.

Tale disposizione in combinato disposto con l’Ordinanza n. 60/2020 consentiva agli aspiranti docenti di inserire delle sedi di preferenza ove ottenere le assegnazioni.

Orbene, qualora vi fossero dei posti nelle sedi indicate in domanda, l’aspirante docente a pieno titolo ha diritto di concorrere secondo il punteggio e il posto in graduatoria.

Per quanto riguarda le sedi all’interno della provincia di Messina non inserite, per queste e solo per queste non inserite, l’aspirante docente risultava rinunciataria alla sede.

Nello specifico ne discende che se nelle sedi di preferenza della ricorrente vi erano dei posti gli stessi dovevano essere assegnati tenendo conto della posizione occupata nelle GAE da Miano Concettina.

Così non è stato, infatti per le assegnazioni nelle scuole: **a)** Ist. Compr. 2 Salvo D’Acquisto (Messina), **b)** Ist. Compr. S. Margherita - Messina; **c)** Ist. Compr. 1 Foscolo - Taormina; **d)** Ist. Compr. Tremestieri - Messina; **e)** Dir. Didatt. Santa Teresa di Riva (ME); **f)** Ist. Compr. Roccalumera, il sistema informatico e l’U.S.R. Ambito Territoriale di Messina, hanno letteralmente “saltato” la ricorrente,

assegnando i posti a personale in graduatoria di gran lunga occupanti posizioni inferiori o appartenenti ad altra graduatoria subordinata.

Ovviamente una cosa è la rinuncia all'incarico, altra cosa è la rinuncia (o non indicazione) delle sedi.

La rinuncia all'incarico è la rinuncia, nel diritto scolastico, al conferimento di incarico di insegnamento nel caso di specie conferimento di supplenza, pertanto, la circolare sotto il profilo teleologico in combinato con la normativa primaria (O.M. 60/2020).

L'art. 14 della O.M. 60/2020 che prevede le sanzioni in materia di rinunce ecc... non prevede simile decadenza, bensì prevede che *“la rinuncia ad una proposta di assunzione (ossia un incarico ricevuto) o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento”*.

**La ricorrente non ha rinunciato ad una proposta di assunzione o ad un incarico, né era assente alle convocazioni, ma si è limitata semplicemente ad esercitare una sua facoltà di scelta delle sedi (come ogni anno).**

Nel *modus agendi* dell'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina, sembrerebbe che la mancata convocazione ad un turno di operazioni comporterebbe l'impossibilità di partecipare anche alle operazioni successive, ossia ai turni successivi.

Ossia sembrerebbe che l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina, equipari la mancata convocazione (da parte dell'amministrazione scolastica) ad un turno di operazioni, ad una sorta di rinuncia anche alle operazioni successive.

Se così è, tale “equiparazione” è illogica, illegittima ed errata in diritto. È illogica in quanto mentre la convocazione è un atto dell’amministrazione scolastica (che, con la c.d. convocazione, individua i destinatari della stipula dei contratti a tempo determinato, in considerazione dei posti disponibili, del punteggio posseduto e della posizione in graduatoria occupato), la rinuncia è un atto del docente.

È inoltre decisamente errata in diritto poiché, secondo le predette disposizioni, è l’assenza alla convocazione (del docente convocato), non la mancata convocazione (da parte dell’amministrazione), a determinare, similmente a quanto previsto per la rinuncia ad una proposta di assunzione, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e per il medesimo insegnamento.

La ricorrente, sinora non ha mai ricevuto alcun riferimento ai vari turni di convocazioni succedutesi, né tantomeno, ha mai ricevuto alcuna convocazione e/o rinunciato ad alcun incarico attribuitole.

**FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA**

E’ pacifico che i fatti sopra narrati rendono urgente ed improcrastinabile l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ciò anche alla luce della sussistenza dei presupposti richiesti al fine dell’adozione di un provvedimento urgente.

Infatti, quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” del presente ricorso cautelare circa la verosimiglianza dell’esistenza in diritto della pretesa azionata, non v’è dubbio che, quanto dedotto nel presente ricorso evidenzia la sussistenza di un diritto violato dai provvedimenti presi dall’U.S.R. Ambito Territoriale di Messina.



Giova a tal proposito limitarsi a ribadire che **la ricorrente è inserita nelle Graduatorie a Esaurimento (G.A.E.)**, tipologia di graduatoria che ha la precedenza assoluta e il cui esaurimento consente di attingere alle ulteriori graduatorie previste quali G.P.S., G.I., M.A.D. ecc...

Si tratta di incarichi attribuiti per ogni singolo anno scolastico e nello specifico per l'anno scolastico 2021/2022, pertanto il ricorso alle procedure ordinarie vedrebbe leso sotto ogni profilo il diritto della ricorrente a causa dell'inesorabile decorrere dell'anno scolastico.

A ciò si aggiunge che nel frattempo, in maniera illegittima il personale docente che occupa il posto spettante alla ricorrente acquisisce punteggi, posizioni e in ultimo anche emolumenti economici che di fatto non sono a loro spettanti in quanto soggetti occupanti in graduatoria posizioni di gran lunga inferiori rispetto quella occupata dalla Sig.ra Miano, che lo si vuole ribadire ancora una volta avendo un punteggio nelle G.A.E. di 44,00 si vede il posto occupato da personale docente con punteggi di 35,00, 34,00 e addirittura 19,00 e da ultimo inseriti nella G.P.S..

Le ragioni esposte anche ai superiori punti del presente ricorso, consentono di poter affermare con certezza che in capo alla ricorrente sussista il diritto a poter procedere con il presente strumento cautelare per ottenere l'assegnazione dell'incarico di docente per la scuola dell'infanzia categoria AAAA o ADAA per l'anno 2021/2022.

Quanto alla sussistenza del "***periculum in mora***" lo stesso è insito nella mancata attribuzione alla ricorrente dell'incarico in quanto le supplenze conferite dall'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina sono

supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica relativa all'a.s. 2021/2022.

Il danno è imminente e non risarcibile per equivalente. È evidente, infatti, che, nel tempo occorrente per lo svolgimento di un ricorso ordinario, il diritto reclamato dalla ricorrente, ossia il conferimento della supplenza per l'anno scolastico in corso, subirebbe un danno non ristorabile.

Peraltro, l'aspetto economico, ossia le mancate retribuzioni sono secondarie a fronte di un danno professionale e di punteggio.

Il servizio espletato, infatti, vale anche, e soprattutto, ai fini dell'attribuzione del punteggio e dello scorrimento in graduatoria.

Il danno cagionato dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, pertanto, avrebbe conseguenze negative "a cascata" anche per i successivi anni scolastici sia in relazione al conferimento delle supplenze sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente di essere assunta in ruolo.

Pertanto il danno grave ed irreparabile rileva:

- 1) nel corrente a.s., *rebus sic stantibus*, in quanto la ricorrente non ha avuto il posto che le spetta;
- 2) nello scorrimento delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi determinando per la ricorrente la perdita di retribuzione ed annessi;
- 3) in quanto **gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.**

**Istanza**

**per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c..**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù della corretta applicazione dello scorrimento della graduatoria G.A.E. sarebbero scavalcati in graduatoria, nel punteggio e quindi nell'assegnazione degli incarichi. Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. Ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in

*giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”.*

Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione (nella specie, l'U.S.R.) viene compulsato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Peraltro, la notifica mediante le modalità alternative di cui all'art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa (che, per le ragioni esposte, nel caso verrebbe ampiamente tutelata): - *“La notificazione disposta ai sensi dell’art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa”* (Tribunale Roma, 20/03/2013, n.6044); - *“Il giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti “in modo diverso da quello stabilito dalla legge”, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell’atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio”* (Cassazione civile sez. trib., 25/03/2003, n. 4319); - *“In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n.23919).

Del resto, questo medesimo Tribunale del Lavoro di Messina (oltre ad altri Tribunali) ha autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151 c.p.c.- Infatti tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.A. nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito all'USR Sicilia all'indirizzo [www.me.usr.sicilia.it/index.php/at-albo-istituzionale](http://www.me.usr.sicilia.it/index.php/at-albo-istituzionale), sezione “Atti di notifica”.

Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIUR.

**P.Q.M.**

La Sig.ra Miano Concettina rappresentata e difesa come in epigrafe, chiede che codesto On.le Tribunale di Messina – sez. Lavoro -, respinta ogni contraria eccezione e difesa, voglia:

**1.** In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIUR;

**2.** ritenere, accertare e dichiarare in quanto occupante la posizione n. 233 con punti 44,00 G.A.E. il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria della stipula di un contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022, fino al termine dell'attività didattica e/o termine anno scolastico e/o sino al 30/06/2021 fra quelli attribuiti nel II, III e IV turno di convocazioni (decreto AT Messina del 05.10.2021, decreto AT Messina del 25.10.2021 e decreto AT Messina del 12.11.2021 su un posto ordinario o di sostegno della scuola dell'infanzia in provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione e tenendo conto del punteggio conseguito;

- 3.** conseguentemente, per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere all'assegnazione del posto/cattedra di insegnamento o sostegno alla stessa dovuto secondo il suo punteggio di graduatoria;
- 4.** ove necessario a tal fine preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie ad esaurimento, graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Messina vigenti per l'anno scolastico 2021-2022 per la scuola dell'infanzia);
- 5.** in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso.

Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile pertanto il C.U. dovuto è pari a € 259,00.

Si allega la documentazione per come indicata e numerata nella parte narrativa del presente ricorso.

Santa Teresa di Riva, 16.11.2021

*(Avv. Fabio Di Cara)*